



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 64

Riunione del 15 maggio 2019

**54.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DEI TESSERATI:**

**MONINI LUCA – ROSSETTI ANDREA – CARBONI FABIO
MARIANO – BRASILI FRANCO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente Relatore

nel procedimento disciplinare a carico di:

- **MONINI LUCA:** Per aver, nella sua qualità di Responsabile Territoriale UdG del CT FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, in concorso con il Responsabile Regionale UdG del CR FIPAV Marche, relativamente alla posizione tesserativa di più soggetti risultati abilitati, nel dicembre 2018 alla funzione di Arbitro Indoor per aver superato la parte teorica del corso indetto dal CT Ascoli Piceno Fermo, mancato colpevolmente di formalizzare, con la dovuta tempestività, l'elenco definitivo degli abilitati, così da fare ritardare il completamento della procedura di omologa dei relativi tesseramenti, nonché per aver illegittimamente consentito, in concorso con lo stesso RRUG del CR FIPAV Marche, la designazione e, quindi, l'utilizzazione di undici di quei soggetti, abilitati ma per i quali la procedura di tesseramento non si era completata, come arbitri nel Torneo Ufficiale "Marche International Volley Cup" tenutosi in data 27-29/12/2018.



In violazione degli Artt. 24,30,47 e 83 Reg. Struttura Tecnica – Settore Ufficiale di Gara, della normativa di cui alla Guida Pratica-Norme Ufficiali di Gara-2018/2019, nonché degli Artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

- **ROSSETTI ANDREA:** Per aver, nella sua qualità di Responsabilità Regionale UdG del CR FIPAV Marche, in concorso con il Responsabile Territoriale UdG del CT FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, relativamente alla posizione tesserativa di più soggetti risultati abilitati, nel dicembre 2018 alla funzione di Arbitro Indoor per aver superato la parte teorica del corso indetto dal CT Ascoli Piceno Fermo, mancato colpevolmente di formalizzare, con la dovuta tempestività, l'elenco definitivo degli abilitati, così da fare ritardare il completamento della procedura di omologa dei relativi tesseramenti, nonché per aver illegittimamente consentito, in concorso con lo stesso RTUG del CT FIPAV Ascoli Piceno Fermo, la designazione e, quindi, l'utilizzazione di undici di quei soggetti, abilitati ma per i quali la procedura di tesseramento non si era completata, come arbitri nel Torneo Ufficiale "Marche International Volley Cup" tenutosi in data 27-29/12/2018.

In violazione degli Artt. 24,30,47 e 83 Reg. Struttura Tecnica – Settore Ufficiale di Gara, della normativa di cui alla Guida Pratica-Norme Ufficiali di Gara-2018/2019, nonché degli Artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

- **CARBONE FABIO MARIANO:** Nella sua qualità di Presidente del CT FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, quale garante del corretto funzionamento del Comitato e direttamente responsabile del comportamento dei componenti dei relativi Organi, concorso con il Responsabile Territoriale UdG del Comitato a che nel Torneo Internazionale "Marche International Volley Cup" venissero illegittimamente utilizzati con funzioni arbitrali soggetti il cui



tesseramento non si era ancora perfezionato in mancanza di regolare omologa.

In violazione degli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.

- **BRASILI FRANCO:** Nella sua qualità di Presidente del CR FIPAV Marche quale garante del corretto funzionamento del Comitato e direttamente responsabile del comportamento dei componenti dei relativi Organi, concorso con il Responsabile Regionale UdG del Comitato a che nel Torneo Internazionale “Marche International Volley Cup” venissero illegittimamente utilizzati con funzioni arbitrali soggetti il cui tesseramento non si era ancora perfezionato in mancanza di regolare omologa.

In violazione degli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricevuto l’atto di deferimento il Tribunale fissava l’udienza di discussione al 17 Aprile 2019. Alla stessa era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli che illustrava l’atto di deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare degli incolpati e la sanzione di mesi tre ciascuno.

Gli incolpati presenti erano assistiti dall’avv. Pierfrancesco Tasso ed Alessandra Perticarà, che chiarivano le ragioni della richiesta di non luogo a procedere, già avanzata nella memoria depositata.

Con tale atto la difesa, per quanto contestato ai tesserati Monini Luca e Rossetti Andrea, chiariva che, in relazione a quanto previsto nella Guida ai Corsi di Formazione del Settore Ufficiali di Gara, che l’attività svolta era stata tempestiva poiché la procedura di tesseramento degli aspiranti UdG del C.T. di Ascoli Piceno/Fermo si era conclusa in 27 giorni nonostante il periodo di festività natalizie.

Sull’altro capo di incolpazione riguardante tutti i tesserati deferiti, rilevava come gli stessi avessero eseguito esattamente la procedura indicata nella Guida ai Corsi di Formazione e dal regolamento federale a cui si sono attenuti scrupolosamente.



All'esito della camera di consiglio il Tribunale, ritenendo necessario integrare l'attività istruttoria, rinviava il procedimento all'odierna udienza mandando all'Ufficio campionati ed all'ufficio tesseramento per l'acquisizione di nota e documentazione in merito al tesseramento degli aspiranti arbitri alla data del 27 dicembre 2018 e comunque sulla data effettiva dell'omologa, una volta superata la prova teorica del corso Arbitri Indoor. L'ufficio campionati inviava mail con nota e documentazione, che veniva preventivamente inoltrata alle parti.

All'esito della discussione in data odierna, il Tribunale dava lettura del dispositivo e depositava la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti integrata in sede di richiesta istruttoria di questo Tribunale, emerge che gli aspiranti arbitri indoor hanno effettuato la prevista prova teorica in data 11/12/2018.

Con mail del 17 Dicembre il Monini Luca inviava al referente nazionale per il territorio sig. Raffaele Sassone una mail contenente i modelli 36 per il primo tesseramento degli aspiranti ufficiali di gara (adempimento necessario ai fini assicurativi per permettere lo svolgimento della seconda prova pratica), ma che non era ancora stato inviato al Settore Ufficiali di Gara per la omologa/ratifica in quanto c'era un problema di due arbitri che dovevano formalizzare le dimissioni da Dirigente.

A tale data pertanto la pratica non poteva ritenersi completa.

Da quel momento nulla è più seguito nonostante il Responsabile Ufficiali di Gara Marche sia stato sollecitato in data 20 Dicembre dal Sassone.

Solo in data 31 Dicembre 2018 perveniva mail del Responsabile Regionale UdG delle Marche Andrea Rossetti con la quale si comunicava il nulla osta per la ratifica del corso UdG attestante l'esito positivo degli esami tenuti il 12/12/2019.

La ratifica avveniva poi il 4 Gennaio 2019.

Orbene, la difesa contesta la responsabilità per quanto contenuto al capo A dell'atto di incolpazione asserendo che la procedura intera si sarebbe conclusa in solo 27 giorni.



Nell'evidenziare come dal 12 Dicembre (data di superamento della prova pratica) il nulla osta per l'omologa/ratifica sia arrivato solo il 4 Gennaio 2019, si ritiene che l'azione contestata al capo B sia dovuta proprio ai ritardi nella formalizzazione della pratica di omologazione successiva alla prova pratica, tanto più che gli incolpati avevano intenzione di utilizzare, nella manifestazione indicata nel capo di incolpazione, gli aspiranti per l'effettuazione della prova pratica. Colpevole è pertanto il ritardo negli adempimenti posti in essere.

Neanche risulta esatto quanto la difesa afferma in relazione al capo B dell'incolpazione. Nella memoria difensiva si fa evidentemente confusione sul termine "omologa e ratifica" della procedura e sui tempi delle stesse.

La Guida pratica che detta le procedure, riporta chiaramente i vari passaggi per il completamento delle prove chiarendo che:

"Solo dopo l'avvenuta omologa da parte della Funzione di Staff Rapporti con il Territorio, che sarà comunicata ai singoli Responsabili interessati, i candidati abilitati potranno proseguire con la prova pratica del corso (compilazione del referto di gara e la direzione delle 5 gare previste per gli arbitri; compilazione del referto di gara per i segnapunti)".

Questa è la "prima" omologa/ratifica della parte teorica, alla quale deve seguire la prova pratica con il definitivo riconoscimento dello status di direttore di gara.

Il torneo nel quale sono stati utilizzati gli aspiranti arbitri per l'effettuazione della prova pratica, si è tenuto nei giorni 27-28-29 Dicembre 2018, quando per i candidati non era stata ancora effettuata l'omologa/ratifica della parte teorica (avvenuta solo a seguito di comunicazione del 31 Dicembre del Rossetti).

Non lecito è stato pertanto l'utilizzo dei candidati nel detto torneo.

A prescindere poi dalla lettera delle norme e dall'efficacia giuridica di atti o circolari esplicative, il fatto che gli incolpati fossero a piena conoscenza delle modalità per il riconoscimento dello status di ufficiale di gara e comunque dell'iter procedurale da rispettare a tale fine, emerge



dalle comunicazioni intervenute fra le parti. Nella mail di sollecito del Raffaele Sassone inviata il 20 Dicembre 2019 vi è l'esplicita richiesta di conferma per poter " *procedere all'omologa di quelli (nominativi) inseriti?* "

Nella risposta del 22 Dicembre il Luca Monini non ha messo in alcun dubbio la necessaria richiesta di nulla osta per l'omologa della parte teorica (a quella data non era ancora stata effettuata la parte pratica) ma, al contrario, ha chiesto un sollecito per la ratifica degli aspiranti nel ruolo; a tale mail rispondeva prontamente il Sassone comunicando che era necessario attendere la ratifica del Corso dall'Andrea Rossetti, Responsabile regionale ufficiali di gara.

Tale comunicazione è pervenuta solo il 31 Dicembre quando le prove pratiche erano state già effettuate e si riferiva sicuramente alla sola prova teorica, visto che nella comunicazione espressamente è riportato: " *In allegato modello 36 per ratifica corso UdG del comitato Territoriale di Ascoli Piceno/F.... attestante l'esito positivo degli esami tenuti in data 12/12/2018* "

Va inoltre evidenziato come in sede di interrogatorio il Rossetti abbia affermato di aver seguito la circolare a firma del settore nazionale di riferimento. Tale circolare parla espressamente di ratifica della parte teorica del corso e che solo successivamente i candidati possono essere ammessi alla prova pratica. Nessuna confusione può pertanto aver effettuato l'incolpato con le norme e procedure da adottare.

Ad eliminare ogni dubbio vi è poi la relazione inviata alla procura dal Responsabile nazionale settore ufficiali di gara Luigi Roccatto che chiarisce le modalità per l'esecuzione delle prove degli aspiranti ufficiali di gara.

Per quanto sopra detto le responsabilità degli incolpati appaiono sussistere per tutti i capi di incolpazione anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio dinanzi al procuratore ed alla scelta difensiva degli incolpati.



All'audizione del 26 Febbraio 2019, il Rossetti ha chiarito di essere a conoscenza di una formulazione diversa tra quanto contenuto nella circolare a firma settore nazionale UdG e quanto normativamente previsto, ma di aver ritenuto, in concerto con il C.R., chiara la dizione della circolare.

Anche il Brasili ha confermato che in relazione al capo di incolpazione la scelta effettuata fu adottata in sede di consulta regionale e quindi condivisa.

Alla luce delle esposte considerazione ed evidenze di fatto, risulta evidente come le figure apicali a livello territoriale della federazione abbiano scientemente compiuto quanto contestato, nonostante la conoscenza delle normative federali, delle circolari e della prassi consolidata, mentre gli altri hanno agito anche a seguito di quanto deciso in sede di consulta regionale; di ciò va tenuto conto ai fini dell'applicazione della sanzione.

Si ritiene pertanto sussistere a carico del Brasili Franco l'aggravante contestata vista la figura apicale ricoperta dallo stesso; status che comporta ancor più l'onere di rispettare e far rispettare le norme e regolamenti che non possono essere "forzati" per raggiungere scopi diversi da quelli per cui sono stati dettati.

PQM

Sanziona il tesserato Brasili Franco con la sospensione da ogni attività federale per mesi due; sanziona i tesserati Carboni Fabio Mariano, Rossetti Andrea e Monini Luca con la sanzione ciascuno di mesi uno di sospensione da ogni attività federale.

Roma, 15 Maggio 2019

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 maggio 2019